



Statuto

*Allegato all'atto costitutivo in data 28 giugno 2000
Modificato in data 18 ottobre 2000 – 15 dicembre 2001*

1. Denominazione

E' costituito, ai sensi degli art.. 2602 e ss. Del Cod. Civ. e 14, comma 2 lettera b del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, un Consorzio con attività esterna denominato "CONSORZIO SINERGIA NUORO" (d'ora innanzi denominato "Consorzio") e regolato dai seguenti patti e condizioni.

2. Sede

Il Consorzio ha sede in Nuoro, Via Veneto, 62, ove ha sede l'ufficio per l'attività esterna.

3. Oggetto

3.1 Il Consorzio non ha scopo di lucro. Esso ha ad oggetto la progettazione, organizzazione, coordinamento, svolgimento delle attività d'impresa dei soci relativa all'approvvigionamento dell'energia e di tutti gli altri beni e servizi necessari, e/o funzionali e correlati all'attività delle imprese ed enti consorziati e di migliorarne la capacità produttiva e l'efficienza, fungendo da organismo di servizio. Tutto quanto sopraelencato anche in nome e per conto dei consorziati

3.2 In particolare il Consorzio provvede a:

- a) approntare tutte le iniziative necessarie per trattare le migliori condizioni con i fornitori ed acquistare energia e servizi connessi,
- b) operare sul mercato nazionale ed internazionale dell'acquisto dell'energia nell'interesse dei consorziati, operarne l'importazione, la ripartizione tra i consorziati ed il trasporto ai consorziati clienti idonei ai sensi di legge;
- c) effettuare studi sull'andamento dei mercati nazionali ed internazionali dei prodotti energetici;
- d) promuovere iniziative comunque finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico in favore dei consorziati;
- e) prestare servizi di consulenza ed assistenza tecnica ai consorziati per materie attinenti, relative e connesse all'oggetto sociale
- f) partecipare a consorzi o associazioni tra enti e/o imprese che perseguano obiettivi analoghi o connessi a quelli previsti nei precedenti punti a) e b).
- g) Compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari consentite dalla legge e ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale consortile, e la promozione, costituzione o comunque la partecipazione a forme di aggregazione con soggetti aventi oggetto analogo al proprio.

3.3 Condizioni e modo di fruizione dei servizi consortili da parte dei consorziati saranno disciplinati da uno o più regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo, cui spetta altresì definire, tenuto conto della partecipazione ai servizi consortili, l'entità dei contributi periodici o *una tantum* dovuti dai consorziati.

4. Durata

La durata del consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2020, salvo proroga o anticipato scioglimento che dovranno essere approvati dall'Assemblea dei consorziati.

5. Ammissione dei consorziati

- 5.1 Possono assumere le vesti di consorziati i seguenti soggetti:
- a- imprese, ovvero gruppi di imprese ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile a prescindere dalla forma giuridica purché soci di Associazioni degli industriali aderenti a Confindustria, salvo quanto stabilito nel successivo punto 5.2
 - b- imprese pubbliche ed Enti pubblici
 - c- Enti privati diversi da quelli di cui al punto a.
- 5.2 Possono entrare a far parte del consorzio, soggetti che per ubicazione e consumi annuali di energia elettrica rispondano ai requisiti specificati all'art. 14 commi 2, 3, 4 lettere b) del D.L. n.79 del 16.3.99. Nel caso in cui tali requisiti, siano modificati da successive Leggi, atti aventi forza di legge, e/o delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, il presente Statuto adeguerà automaticamente tali limiti, salvo disporre limiti superiori di consumo per l'accesso al Consorzio, stabiliti dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto. Per quanto riguarda gli aspiranti consorziati l'ammissione avverrà su richiesta dell'aspirante che dovrà essere approvata dal Consiglio direttivo che previa accettazione di tutte le norme statutarie da parte dell'aspirante, lo iscriverà con propria delibera nel libro soci.
- Per quanto riguarda gli aspiranti consorziati di cui alla lettera a del precedente punto 5.1 l'ammissione avverrà automaticamente, a semplice verifica dell'ammontare dei suoi consumi ai sensi di legge, nonché dell'adesione dell'aspirante consorziato al sistema Confindustria, salvo il caso di aspiranti consorziandi non aventi unità locale in provincia di Nuoro, per i quali sarà il direttivo a valutarne l'ammissione a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.
- Per quanto riguarda gli aspiranti consorziati di cui alla lettere b - c del precedente punto 5.1 la loro ammissione è subordinata al gradimento del Consiglio direttivo, secondo gli eventuali indirizzi forniti dall'assemblea.
- 5.3 Non possono in ogni caso essere ammessi imprese sottoposte a procedure concorsuali in corso, ovvero siano oggetto di richiesta di procedura concorsuale.
- 5.4 I soggetti che intendano entrare a far parte del Consorzio debbono rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo. Nella domanda dovranno dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento Consortile e di accettarle integralmente nonché di essere in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 5.2 e 5.3. e fornendo tutte le informazioni e dichiarazioni ritenute necessarie dal Consiglio Direttivo e dal Regolamento.
- 5.5 L'accoglimento della domanda è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto intervenuti in assemblea. Il rifiuto di ammissione non deve essere motivato e non sono ammessi reclami o impugnative.
- 5.6 Il nuovo consorziato, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, o altro termine concesso dal Consiglio direttivo, deve versare il contributo iniziale di partecipazione al fondo consortile nella misura indicata dal Consiglio direttivo secondo le norme del presente Statuto nonché depositare garanzia bancaria o assicurativa nella misura e secondo le modalità previste dal regolamento consortile.

6. Recesso ed esclusione

6.1 E' ammesso il recesso di ciascun consorziato. Al fine di non arrecare pregiudizio alle attività del Consorzio, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio Direttivo con preavviso di 120 giorni rispetto alla naturale scadenza del primo dei contratti di fornitura in corso e diviene efficace esclusivamente con la naturale scadenza dei contratti di fornitura in corso e con la definitiva regolazione delle eventuali pendenze del consorziato verso il consorzio, attestata dal Consiglio Direttivo. In parziale deroga a quanto sopra, nei soli casi in cui un consorziato abbia i requisiti per acquistare la qualifica di cliente idoneo, questi potrà recedere dal consorzio con effetto dalla definitiva regolazione delle eventuali pendenze del consorziato verso il Consorzio, attestata dal Consiglio direttivo stesso con preavviso di 180 giorni a mezzo raccomandata avviso di ricevimento. L'eventuale previsione di ulteriori vincoli e/o limitazioni al diritto di recesso richiederà obbligatoriamente una modifica del presente statuto, da approvarsi all'unanimità da tutti i consorziati

6.2 L'esclusione può essere deliberata nei confronti del consorziato:

- che abbia perduto anche uno dei requisiti prescritti per l'ammissione;
- che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili;
- che versi in stato di manifesta insolvenza e comunque si sia reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal presente contratto e dal Regolamento Consortile o a quelle assunte per suo conto dal consorzio.
- che abbia gravemente violato le norme del presente Statuto e del regolamento consortile;
- che con la sua condotta nello svolgimento dell'attività industriale o commerciale che interessa gli scopi del Consorzio, rechi pregiudizio al prestigio del Consorzio stesso o ne danneggi l'opera.

Il consorziato receduto, escluso o decaduto ha l'obbligo di restituire marchi e contrassegni e quant'altro in genere possa riferirsi al Consorzio ed alle attività da esso attivate. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti in assemblea, escluso dal computo il consorziato interessato. Per inadempienze di minore gravità è facoltà del Consiglio direttivo irrogare sanzioni e penalità.

6.3 In caso di esclusione il consorziato non ha diritto ad alcun rimborso, indennizzo, o restituzione di qualsiasi natura, né per quanto attiene al contributo iniziale al fondo consortile e ad eventuali contributi straordinari né per quanto attiene al contributo annuale di gestione eventualmente anticipato, fatto salvo il diritto del Consorzio al pagamento del conguaglio tra tale somma ed eventuali indennizzi di maggiori spese o danni.

In caso di recesso il consorziato ha diritto alla ripartizione del fondo consortile residuo riferito alla data del suo recesso, ma il diritto può essere fatto valere solo al momento dello scioglimento del consorzio

In ogni caso il consorziato escluso o receduto è tenuto a restituire al Consorzio le somme eventualmente versate in conseguenza di impegni assunti per conto del consorziato prima del momento della esclusione o recesso.

A far data dal momento della esclusione o del recesso, il consorziato perde ogni diritto o beneficio derivantegli dalla appartenenza al Consorzio.

7 Fondo consortile, contributi iniziali, periodici e straordinari. Corrispettivi.

7.1 Il fondo consortile è formato dalle quote di partecipazione versate dai consorziati all'atto della costituzione e/o ammissione ovvero in seguito a norma del presente articolo. Resta convenuto che ogni quota ha un valore pari a lire un milione.

7.2 le quote di cui sopra si intendono attribuite ai consorziati come definiti all'art. 5, per tutti gli stabilimenti individuati dagli stessi cui la fornitura si riferisce.

- 7.3 Per i nuovi consorziati il contributo iniziale può essere annualmente adeguato dal Consiglio Direttivo nella misura massima del 20 per cento. Un adeguamento in misura superiore può essere deliberato dall'Assemblea.
- 7.4 Oltre al contributo iniziale, ciascun consorziato deve contribuire alle spese del Consorzio mediante un contributo annuale stabilito dal Consiglio Direttivo.
- 7.5 L'Assemblea potrà deliberare altresì contributi straordinari in misura uguale per tutti i consorziati ove il fondo consortile divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi del contratto.
- 7.6 Il singolo consorziato dovrà altresì rimborsare al Consorzio le spese sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato.
- 7.7 Ciascun consorziato sarà tenuto a depositare una garanzia bancaria o assicurativa a favore del Consorzio, e/o del fornitore, escutibile a prima richiesta scritta e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore. Tale garanzia dovrà essere rinnovata di anno in anno per tutta la permanenza del consorziato nel Consorzio e sarà di importo determinato dal Consiglio direttivo secondo i principi e le modalità determinate nel regolamento. Nel caso di escussione della garanzia, il consorziato dovrà prontamente ricostituirla. Il Consiglio Direttivo del Consorzio potrà decidere l'escussione della garanzia anche nel caso di inadempimenti parziali del consorziato.

8. Organi del consorzio

Sono organi del consorzio:

- a) l'Assemblea dei consorziati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice-Presidente;
- d) il Collegio dei revisori. (nei casi previsti dall'articolo 12.1)

9. Assemblea

- 9.1 L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati. Ciascun consorziato ha diritto ad un voto. Ciascun consorziato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro consorziato mediante delega scritta. Nessun consorziato può avere più di due deleghe. Ha diritto ad intervenire in assemblea e al voto, il consorziato in regola con il pagamento del fondo consortile e delle quote annuali di partecipazione alla spesa del consorzio.
- 9.2 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti ad eccezione dei casi per i quali il presente Statuto dispone diversamente.
- 9.3 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto in apposito libro di cui i consorziati possono prendere visione ed ottenere estratti.
- L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati, e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i consorziati ancorchè non intervenuti o dissenzienti.
- 9.4 L'Assemblea è competente a:
- a) Nominare e revocare il Presidente;
 - b) nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo, e i membri del Collegio dei Revisori

ed il Presidente del Collegio dei Revisori;

- c) determinare i loro eventuali compensi;
- d) approvare il bilancio;
- e) approvare i Regolamenti consortili;
- f) aggiornare con la maggioranza dei 2/3 degli intervenuti con diritto di voto il contributo iniziale dei consorziati in misura superiore a quanto previsto nel precedente articolo 7.;
- g) emanare direttive al Consiglio Direttivo per il miglior raggiungimento degli scopi consortili;
- h) nominare i liquidatori determinandone i poteri;
- i) deliberare, con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, presenti in Assemblea sull'ammissione dei nuovi consorziati e sull'esclusione;
- j) deliberare con la maggioranza dei 3/4 degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea sulle modifiche del presente Statuto salvo quanto stabilito all'art. 14.
- j) Deliberare con il voto favorevole di tutti i consorziati la proroga o lo scioglimento anticipato del Consorzio, rispetto alla data fissata all'art. 4;
- k) Deliberare su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dal Statuto o rimesso alla sua decisione dal Consiglio Direttivo;

9.5 L'Assemblea è convocata dal Presidente o in caso di impedimento di questi, dal vicepresidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, ed in tutti i casi in cui occorre provvedere. L'assemblea è convocata a norma nella sede del Consorzio ma può essere convocata in altro luogo idoneo in Italia. La convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e non necessita di formalità particolari, potendo essere effettuata tramite lettera, da confermarsi a mezzo raccomandata A/R agli indirizzi comunicati dai consorziati, oppure telefax, fax o posta elettronica. La convocazione via telefax, fax o posta elettronica deve pervenire almeno 8 giorni prima della data prevista per l'Assemblea. I consorziati comunicano al Presidente con tempestività, ogni mutamento di recapito. All'Assemblea, si applicano in quanto compatibili, le norme del Codice Civile che disciplinano l'Assemblea delle società a responsabilità limitata."

10. Consiglio Direttivo

- 10.1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da un minimo di 3 membri, fino ad un massimo di 7 membri, tutti eletti dall'Assemblea, fra i consorziati o loro mandatarî, salvo quanto disposto dal successivo capoverso. Il Vicepresidente ed un consigliere sono nominati dall'Associazione degli Industriali della provincia di Nuoro. Essi possono anche non essere rappresentanti di impresa. Il Presidente è nominato dall'Assemblea.
- 10.2 I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese vive sostenute.
- 10.3 Il Consiglio Direttivo è competente a:
- a) predisporre e proporre all'Assemblea i Regolamenti Consortili, e le eventuali modifiche;
 - b) predisporre il bilancio;
 - c) determinare e aggiornare - in conformità al presente Statuto e dei regolamenti - la misura del contributo annuale e della garanzia.
 - d) Determinare la politica di gestione del Consorzio;
 - e) Gestire il Fondo consortile compiere tutte le operazioni finanziarie necessarie per il raggiungimento delle finalità del Consorzio;
 - f) Dirigere l'attività di tutti gli uffici e servizi curandone l'amministrazione;
 - g) Vigilare sul comportamento dei consorziati nell'interesse del miglior svolgimento dell'attività consortile;
 - h) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del consorzio, salvo quelli

riservati, per legge o per disposizione del presente statuto, alla competenza di altri organi.

- 10.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene necessario, o su richiesta di almeno due consiglieri, secondo le modalità di convocazione che sono deliberate dal Consiglio stesso come primo atto del mandato.

Il Consiglio delibera a maggioranza con la presenza minima dei 3/5 dei componenti, e delle suddette delibere è redatto apposito verbale. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

- 10.6 Il Consiglio può anche convocarsi senza formalità e deliberare su qualsiasi argomento di sua competenza, in via totalitaria. Alle sedute del Consiglio Direttivo non è necessario siano presenti i membri del Collegio dei revisori, qualora nominati.

11 Presidente e Vice-Presidente

- 11.1 Il Presidente e il Vice-Presidente, nominati rispettivamente dall'Assemblea, e dall'Associazione degli Industriali della provincia di Nuoro, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

- 11.2 Al Presidente spetta la rappresentanza sostanziale e processuale del Consorzio. Egli è competente a:

- a) Nominare avvocati nei giudizi attivi e passivi di cui il Consorzio è parte;
- b) Rilasciare quietanze liberatorie delle somme di denaro, da chiunque ed a qualsiasi titolo, versate al Consorzio;
- c) Aprire ed attivare conti correnti, nonché firmare per le varie operazioni;
- d) Nominare un segretario, anche non consorziato;
- e) Convocare e presiedere le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo;
- f) Dare disposizioni per l'esecuzione delle delibere degli organi consortili;
- g) Eseguire gli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- h) Vigilare sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei libri del consorzio.
- i) Firmare la posta ed effettuare ogni pagamento;
- j) Dare esecuzione a quanto previsto dai Regolamenti

- 11.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Ai soli fini della Costituzione del Consorzio, i consorziandi indicano la persona del legale rappresentante. Tale nomina sarà valida sino alla prima convocazione dell'Assemblea, che delibererà ai sensi del art. 9.4 dello Statuto.

12. Collegio dei revisori

- 12.1 Il Collegio dei revisori, ove la legge lo prescriva o l'Assemblea ne deliberi la nomina, si compone di tre membri eletti dall'Assemblea che nomina anche il presidente del Collegio.

Il Presidente del Collegio dei Revisori può convocare l'Assemblea quando il Presidente del Consiglio Direttivo o il suo Vice-Presidente non vi provvedano.

- 12.2 Il Collegio dei Revisori verifica la situazione contabile e la regolarità delle scritture e dei comportamenti del Consiglio Direttivo, del presidente e del Vice Presidente, e vigila sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti accertando la regolare tenuta della contabilità sociale e verificando almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa.

I revisori possono in ogni momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e controllo. Il Collegio dei Revisori svolge una relazione all'Assemblea sul bilancio presentato in approvazione.

13. Bilancio

- 13.1 Alla fine di ogni anno solare il Consiglio Direttivo predisporrà un bilancio da sottoporre al controllo del Collegio dei Revisori, qualora nominato, e all'approvazione dell'Assemblea dei consorziati entro il termine previsto dall'art.2615 *bis* del Codice Civile.

- 13.2 L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio non può essere diviso fra i consorziati ma deve essere destinato all'incremento del fondo consortile.

14. Modifiche del contratto

Per le modifiche del presente Statuto non occorre delibera assembleare qualora consti il consenso di tutti i consorziati in forma scritta.

15. Scioglimento

- 15.1 In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

- 15.2 I liquidatori possono compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione e rappresentano il Consorzio anche in giudizio.
Compiuta la liquidazione, realizzate le attività ed estinte le passività, i liquidatori redigono il rendiconto finale e ripartiscono eventuali residui attivi in parti uguali tra i consorziati.
Le attività residue dopo l'estinzione di tutte le passività saranno divise tra i consorziati in parti uguali.

16. Foro esclusivo

- 16.1 Eventuali controversie tra i consorziati o tra costoro e il Consorzio concernenti l'interpretazione, l'esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente atto, che le parti non siano riuscite a comporre amichevolmente tra loro, è devoluta ad un collegio arbitrale che siederà in Nuoro.

- 16.2 Il Collegio è costituito da tre arbitri, due nominati da ciascuna delle parti, ed il terzo, con funzione di Presidente, nominato di comune accordo dai primi due.
In caso di disaccordo il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Nuoro, il

quale provvederà pure alla nomina dell'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione di nomina dell'arbitro dell'altra parte.

Gli arbitri decideranno secondo diritto italiano.

Per tutto quanto non previsto troveranno applicazione gli artt. 806 e ss. del Cod. Proc. Civ.